



CENTRO CULTURALE  
SAN PAOLO - Onlus

Allegato "A" al n° 9.165 (1999)  
Aggior. 29 settembre 2004 – 13 dicembre '04

## **STATUTO della ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE "SAN PAOLO" ONLUS**

***COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE***

### **Art. 1**

È costituita una associazione denominata "CENTRO CULTURALE SAN PAOLO – ONLUS" con sede in Alba, Piazza San Paolo 14.

### **Art. 2**

La durata del "CENTRO CULTURALE SAN PAOLO" è illimitata.

### **Art. 3**

Il Centro Culturale San Paolo ha carattere volontario, non ha scopi di lucro ed in ogni sua attività si mantiene apartitico.

Il Centro Culturale San Paolo potrà partecipare quale socio ad altri centri, circoli, associazioni aventi scopi analoghi e/o complementari od affini.

### **Art. 4**

Il Centro Culturale San Paolo si propone di perseguire, in sintonia con la missione della Società San Paolo e con particolare attenzione al mondo giovanile, attività di istruzione e formazione, con le seguenti finalità:

1. promuovere attività di carattere sociale e culturale, finalizzate anche al perseguimento, secondo i principi Cristiani, della solidarietà in favore degli emarginati, dei poveri, degli svantaggiati in genere;
2. presentare, dandone una valutazione critica alla luce dei principi evangelici, il mondo della comunicazione sociale, attraverso l'analisi dei fatti, delle leggi, dei fenomeni culturali, sociali e religiosi più diffusi e appariscenti, per cogliere ed apprezzare quanto c'è in essi di positivo e, perciò, di implicitamente cristiano;
3. educare, in particolare i giovani, alla comunicazione sociale;
4. promuovere ad ogni livello, la formazione, lo sviluppo della persona, secondo i principi cristiani, attraverso incontri biblico-formativi;
5. recupero, tutela e valorizzazione di beni artistici e storici.

L'associazione svolgerà esclusivamente le attività indicate nel presente articolo.

## **Art. 5**

Il Centro Culturale San Paolo può creare in città diverse da Alba articolazioni territoriali con area di attività cittadina, provinciale o regionale, determinandone, con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, l'organizzazione, le attribuzioni ed i confini territoriali.

Possono essere affiliati al Centro Culturale San Paolo altri Centri Culturali, associazioni ed Enti aventi finalità complementari analoghe od affini che ne facciano specifica richiesta al Consiglio Direttivo.

## **SOCI**

### **Art. 6**

Possono essere soci del Centro Culturale San Paolo i cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento Cattolico. La loro attività viene svolta a titolo gratuito e volontario.

I soci saranno classificati nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione del Centro Culturale San Paolo.
- Soci Volontari: coloro i quali vengono ammessi al Centro Culturale San Paolo, secondo quanto previsto agli articoli successivi e collaborano con le iniziative e le attività del Centro a titolo gratuito e volontario
- Soci Ordinari: coloro i quali vengono ammessi al Centro Culturale San Paolo, secondo quanto previsto agli articoli successivi.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza del Centro Culturale San Paolo e di partecipazione alle manifestazioni organizzate dallo stesso.

La frequenza è aperta anche ad ospiti invitati da almeno due soci.

I Soci Fondatori ed i Soci Volontari vengono esentati dal pagamento della quota annuale.

### **Art. 7**

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Centro Culturale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

### **Art. 8**

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi almeno tre mesi prima della fine dell'anno;
- per decadenza, cioè per la perdita di almeno uno dei requisiti in base ai quali era stata deliberata l'ammissione;
- per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme del vigente statuto o per altri motivi che comportino indegnità: a tale scopo, il Consiglio Direttivo entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, dovrà provvedere alla revisione delle liste dei soci;
- per mancato pagamento della quota annuale.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.



## ASSEMBLEA

### Art. 9

L'assemblea è l'organo sovrano del Centro Culturale.

Hanno diritto di partecipare e votare nell'assemblea i Soci.

L'assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente e per la presentazione ed approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Inoltre, l'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria o straordinaria secondo l'ordine del giorno, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata, contenente anche l'elenco delle materie da trattare, di almeno un quinto dei soci.

### Art. 10

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo e può aver luogo fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

Deve essere convocata, senza ritardo quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti Soci che rappresentano almeno 1/5 dei voti. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 6 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso a quello fissato prima.

Il Consiglio Direttivo, può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione.

### Art. 11

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e quella straordinaria con la presenza di oltre i due terzi dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da una persona scelta dall'assemblea tra i presenti.

I verbali dell'assemblea devono essere redatti e trascritti su un apposito libro.

Le funzioni di segretario dell'assemblea in sede straordinaria devono essere svolte da un notaio, scelto dal presidente.

### Art. 12

L'assemblea in sede ordinaria:

1. approva i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni del Consiglio Direttivo;
2. delibera sulle direttive di ordine generale del Centro Culturale San Paolo e sull'attività da esso svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
3. delibera su ogni altro argomento che le viene sottoposto dal Consiglio Direttivo;
4. delibera sugli altri argomenti ad essa specificamente demandati in forza del presente statuto.



L'assemblea in sede straordinaria:

1. delibera sullo scioglimento del Centro Culturale San Paolo e la nomina dei liquidatori; in questo caso in prima convocazione necessita la presenza di oltre i tre quarti dei soci;
2. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
3. delibera sul trasferimento della sede del Centro Culturale San Paolo.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Centro Culturale San Paolo per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'assemblea;
2. convocare l'assemblea;
3. approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
4. determinare la quota associativa annuali per i Soci;
5. deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione;
6. deliberare su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal Presidente;
7. procedere entro la fine del mese di febbraio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per verificare la permanenza dei requisiti di ammissione;
8. deliberare per l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
9. deliberare sulla istituzione dei centri periferici di cui all'articolo 5;
10. deliberare sulle richieste di affiliazione presentate da altri Centri Culturali, associazioni od Enti;
11. deliberare sugli altri argomenti ad esso specificatamente demandati in forza del presente statuto;
12. tutte le cariche su citate sono svolte gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea, tra cui un membro indicato dalla Società San Paolo nella persona del Coordinatore Generale della Pastorale Vocazionale Paolina in Italia. L'assemblea delibera sulla composizione del Consiglio Direttivo e provvede alla elezione degli amministratori che durano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni; essi sono rieleggibili e possono anche essere non soci. L'assemblea stessa nomina all'interno del Consiglio Direttivo il Presidente e il vicepresidente.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta domanda motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, con avviso da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax oppure telegramma, almeno 24 ore prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora e la data di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Sono in ogni caso valide le sedute qualora, anche in mancanza delle previste formalità di convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere fatte constare da un verbale trascritto nell'apposito libro.

#### **Art. 15**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere.

#### **Art. 16**

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Egli dirige il Centro Culturale San Paolo e lo rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Provvede all'amministrazione ordinaria ed all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea. Ha la responsabilità generale del buon andamento del Centro. Coordina e vigila sul buon andamento dei Centri periferici.

Al Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, spetta la firma degli atti sociali che impegnano il Centro nei riguardi dei soci e dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte delle proprie attribuzioni in via transitoria o permanente.

#### **Art. 17**

Il Tesoriere tiene l'amministrazione contabile del Centro Culturale San Paolo, presenta al Consiglio la situazione finanziaria, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.

### **FINANZE E PATRIMONIO**

#### **Art. 18**

Le entrate del Centro Culturale San Paolo finalizzate al raggiungimento dello scopo sono costituite:

1. dalle quote dei Soci;
2. dai contributi pubblici e privati;
3. dai proventi di iniziative sociali e culturali svolte occasionalmente;
4. da sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di soci;
5. da versamenti volontari dei soci;
6. dalle rendite del proprio patrimonio.

### **NORME FINALI E GENERALI**

#### **Art. 19**

L'esercizio sociale del Centro Culturale San Paolo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.



## Art. 20

L'Associazione ha:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni di volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

  
**CENTRO CULTURALE SAN PAOLO - ONLUS**  
Sede Legale: P.za San Paolo, 14 - 12051 Alba CN  
Tel. 0173.36.32.61 - C. F. 90032020043  
13 DIC. 2004